

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVERI, BASSANINI, COLONI, FINCATO, MOTETTA, MAZZONE, MOMBELLI, CIABARRI, RENZULLI, ZOLLA, ALBERINI, TEALDI, PAGANELLI, SARTI, MARTINO, SOAVE, MAZZA, RONZANI, COLUMBU, LOI, BENEDIKTER, EBNER, DE CARLI, WILLEIT, BERTOLI, LEONI, ORSINI GIANFRANCO, BORDON, FACHIN SCHIAVI, TARABINI, CRIPPA, PASCOLAT, REBECCHI

Presentata il 26 gennaio 1989

Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di far fronte all'eccezionale contingenza climatico-meteorologica, caratterizzata dalla carenza di precipitazioni nevose su tutto l'arco alpino e su gran parte degli Appennini.

Questa situazione di innaturale anomalia si protrae ormai costante fin dai primi giorni di dicembre dello scorso anno e ha comportato gravissimi danni all'economia montana incentrata sull'attività turistica invernale: il danno economico complessivo è stimato per il Piemonte in 120 miliardi, per la Lombardia in 100 miliardi, per la zona dolomitica in oltre 300 miliardi.

In particolare, ha risentito direttamente dell'avversa congiuntura l'attività

degli impianti di trasporto a fune, per i quali la mancanza d'innnevamento ha significato una notevole contrazione dell'esercizio: alcuni impianti infatti non hanno potuto aprire, altri sono stati costretti a chiudere subito dopo Natale e Capodanno, altri ancora lavorano a orario ridotto.

Dai dati elaborati dall'ANEF, che è l'associazione che rappresenta le aziende funiviarie, risultano completamente chiusi: in Val d'Aosta 112 impianti su un totale di 189, in Piemonte 204 su 270, nella provincia di Trento 270 su 350, a Cortina 39 su 45, in Toscana 39 su 51, nel Lazio 36 su 47.

Le conseguenze sono pesanti anche sul piano occupazionale: a fronte dei circa 10.000 lavoratori a tempo determinato

che le aziende normalmente assumevano durante le passate stagioni invernali, non ne sono stati assunti o, se assunti, non possono essere utilizzati circa 7.000.

Altrettanto significativo è il riferimento ai lavoratori fissi, inattivi per circa il 40 per cento del totale.

Pertanto si rende necessario introdurre alcune norme che vengano ad ovviare, sia pur parzialmente il grave stato di crisi innanzi delineato.

Il testo proposto si sostanzia in tre articoli:

con l'articolo 1, si dispone la sospensione per un periodo predeterminato,

degli adempimenti contributivi e di quelli fiscali, prevedendo la rateizzazione per un anno, senza interessi, delle somme dovute, e non corrisposte, da parte delle aziende di trasporto a fune operanti con finalità turistiche in territori montani;

con l'articolo 2, si dispone un'integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dalle predette aziende sospesi dal lavoro o lavoratori a tempo ridotto in conseguenza della mancanza d'innevamento;

con l'articolo 3, si prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, operanti con finalità turistiche in territori montani, colpite dalla eccezionale contingenza climatico-meteorologica dell'inverno 1988-1989, caratterizzata dalla situazione di generalizzata siccità e assenza di precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale.

2. Sono altresì sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualità di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 luglio 1989.

4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverrà, mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 1° dicembre 1989.

ART. 2.

1. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi climatico-meteorologici richiamati dal medesimo comma 1 dell'articolo 1 è corrisposto un trattamento d'integrazione salariale pari a quello previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per gli assegni familiari.

2. All'accertamento della causa di sospensione o di contrazione provvede la Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione attraverso gli USTIF competenti per territorio, ovvero l'autorità comunale competente.

3. I trattamenti di cui al comma 1 spettano agli apprendisti nonché agli impiegati.

4. Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o contrazione dell'attività lavorativa per la durata massima di 4 mesi decorrenti dal 1° gennaio 1989.

5. Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

6. Il trattamento di integrazione di cui al comma 1 è esente dai contributi di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

7. I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.

ART. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire tre miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo al capitolo 6856 alla voce « Reintegro Fondo per la protezione civile ».